

Allegato B al rep. 21709/15084

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

Art. 1

DENOMINAZIONE

1.1. È costituita la Società per azioni denominata: "Azienda Intercomunale Rotaliana Società per Azioni - Società Benefit" o, in forma abbreviata, "AIR S.p.A. - Società Benefit".

1.2. La Società è a totale capitale pubblico e, nel rispetto dei principi della normativa comunitaria e provinciale, rientra nel modello delle società 'in house'. Ogni eventuale futura modifica statutaria al riguardo dovrà essere conforme alla normativa vigente a tale data.

Art. 2

OGGETTO SOCIALE

2.1. La Società, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare di quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5, comma 3, e 7, commi 3 e 4, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche, dell'art. 24 della L.P. 27/2010 e successive modifiche e della L. 208/2015, articolo unico, commi 376-384 e successive modifiche, ha per oggetto l'esercizio, in proprio e per conto terzi, in via diretta delle attività e dei servizi connessi, ivi incluse le attività di progettazione, e inerenti a:

- a. produzione, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita di energia elettrica e altre fonti energetiche anche in modo combinato, ivi compresi i servizi collegati al loro utilizzo, anche post contatore;
- b. ciclo integrale delle acque per uso potabile e non, ivi compresi i servizi collegati al loro utilizzo, anche post contatore;
- c. produzione, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita di gas per qualsiasi uso;
- d. produzione, trasporto, distribuzione e compravendita di calore per qualunque uso ivi ricomprendendo le attività di cogenerazione e teleriscaldamento;
- e. compravendita, manutenzione, ristrutturazione e nuova installazione di impianti termici di edifici e loro esercizio anche con assunzione della delega quale "terzo responsabile" agli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 e successive modifiche ed integrazioni, nonché erogazione di beni e servizi con contratto "servizio energia - gestione calore";
- f. promozione, diffusione, realizzazione e/o gestione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili e assimilate;
- g. costruzione e/o gestione di impianti di pubblica illuminazione e semaforici;
- h. raccolta anche differenziata, collettamento, trasporto e trattamento finale dei rifiuti solidi urbani e di ogni altro tipo di rifiuto e loro eventuale riutilizzo;
- i. attività diverse di igiene urbana e ambientale, pulizia stradale, sgombero neve dal sistema viario;

- j. viabilità, costruzione e gestione parcheggi ed altre infrastrutture territoriali;
- k. manutenzione e gestione del verde, salvaguardia e risanamento ambientale, difese e sistemazioni idrauliche;
- l. costruzione e/o gestione di infrastrutture e impianti sportivi, culturali e di spettacolo;
- m. servizi complementari affidati da Comuni/Comunità di Valle e regolati con apposito contratto di servizio nell'ambito della gestione di cantieri, assistenza lavori, gare pubbliche di appalto;
- n. gestione di farmacie;
- o. gestione di servizi cimiteriali e di pompe funebri;
- p. gestione di servizi di trasporto di persone e cose;
- q. attività di centralizzazione delle committenze ai sensi del D.lgs n. 50/2016, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie;
- r. la Società potrà svolgere attività di studi e progettazione che richiedano speciali competenze tecniche scientifiche nel settore del ciclo integrale dell'acqua e dell'energia.

2.2. La Società può, inoltre, nel rispetto delle normative vigenti, svolgere in via residuale anche le seguenti attività strumentali:

- i. svolgere studi, ricerche, consulenze, prestare assistenza tecnica e finanziaria ad enti pubblici nel settore dei pubblici servizi;
- ii. promuovere e realizzare modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi industriali sopra enunciati;
- iii. stipulare accordi di collaborazione con Università, Istituti ed Enti di ricerca;
- iv. partecipare a gare d'appalto, singolarmente, in collaborazione con altri soggetti, in associazioni temporanee d'impresa.

2.3 Oltre agli scopi già enunciati, la società persegue finalità di beneficio comune, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 208/2015, articolo unico, commi 376-384, e si impegna a operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse. La Società ha quindi per oggetto anche le seguenti specifiche finalità di beneficio comune:

- v. - la ricerca sistematica e l'implementazione di soluzioni in grado di anticipare le sfide del futuro, che abbiano l'obiettivo di migliorare i nostri impatti ambientali promuovendo una cultura di utilizzo responsabile delle risorse. In particolare, l'impegno continuo per contenere l'eccesso d'uso d'energia e acqua attraverso la continua ricerca di soluzioni virtuose anche a favore della comunità;
- vi. - la valorizzazione delle persone e delle comunità all'interno delle quali la Società opera a partire dalle proprie risorse, l'impegno a sostenere pratiche e spazi di lavoro a misura di tutti per creare una cultura inclusiva e flessibile, capace di accogliere le sfide e le esigenze delle nuove generazioni;
- vii. - la ricerca di opportunità volte a generare un impatto positivo sulle comunità nelle quali si opera.

2.4 La Società, fermo il divieto di perseguire interessi contrari a quelli di tutti i soci pubblici partecipanti, e fermo altresì l'obbligo di espletare oltre l'80% del fatturato nei confronti degli enti pubblici soci, può compiere tutte le operazioni, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

2.5 La Società, nel rispetto e nei limiti della normativa vigente ed in particolare dell'art. 24 della L.P. 27/2010, può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali. Tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate a iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

Art. 3

SOCI FONDATORI

3.1. Sono Soci Fondatori i Comuni di Mezzolombardo, Mezzocorona, San Michele all'Adige.

Art. 4

DURATA DELLA SOCIETÀ

4.1. La durata della Società è fissata fino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Art. 5

SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

5.1. La Società ha sede in Mezzolombardo (TN); l'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere, nell'ambito del territorio delle Province di Trento e Bolzano, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate.

5.2. La decisione di trasferire la sede principale e istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie compete all'assemblea straordinaria dei soci.

5.3. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

TITOLO II

CAPITALE, AZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

Art. 6

CAPITALE SOCIALE E CATEGORIE DI AZIONI

6.1. Il capitale sociale è di Euro 16.212.020,00 (sedicimilioniduecentododicimilaventi virgola zero zero) ed è diviso in numero 1.621.202 (unmilionesieicentoventunomiladuecentodue) azioni nominative del valore nominale di Euro 10,00 (dieci virgola zero zero) cadauna, di cui:

6.2.1.) n. 1.618.285
(unmilione seicentodiciottomiladuecentottantacinque) azioni ordinarie;
6.2.2.) n. 2.917 (duemilanovecentodiciassette) azioni di categoria speciale (denominata categoria "A").

Le azioni di categoria speciale (categoria "A") sono riservate esclusivamente agli Enti pubblici locali che affidano alla Società la gestione dei servizi di cui all'art. 2.1 lettere b, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, e 2.2 (in quest'ultimo caso solo se i servizi di cui al punto 2.2 sono connessi a quelli del punto 2.1). I medesimi Enti pubblici locali devono inoltre avere le seguenti prerogative:

- a. attribuiscono i diritti economici ed amministrativi riferiti e limitati esclusivamente alla gestione del servizio correlato alle azioni di categoria speciale (categoria A), per cui la Società terrà una contabilità separata costi/ricavi in conformità alle direttive dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas in materia di separazione contabile amministrativa (unbundling);
- b. attribuiscono il diritto a presenziare alle assemblee ordinarie con facoltà di intervenire e votare esclusivamente su argomenti iscritti all'ordine del giorno e riferiti alla gestione del servizio correlato alle azioni di categoria speciale (categoria A);
- c. nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2350, co. 3 e 2433 C.C., partecipano agli utili ed alle perdite - salvo quanto in appresso - riferiti esclusivamente alla gestione del servizio correlato alle azioni di categoria speciale (categoria A);
- d. concorrono al ripianamento delle perdite in via postergata rispetto alle azioni ordinarie e cioè dopo la riduzione e/o l'azzeramento del valore nominale delle azioni ordinarie;
- e. attribuiscono potere di veto ai sensi del successivo art. 14.4 nonché il diritto di recesso, fermo restando quanto previsto dall'art. 10 del presente Statuto, anche nell'ipotesi di cessazione dell'affidamento della gestione del Servizio correlato alle azioni di categoria speciale (categoria A).

6.3. Le azioni sono indivisibili e nominative, ogni azione dà diritto ad un voto sia in assemblea ordinaria che straordinaria.

6.4. Il titolo azionario può essere cartaceo e/o dematerializzato ed in questo caso è sostituito da un'iscrizione contabile eseguita nel registro elettronico tenuto dal soggetto individuato dall'organo amministrativo il quale, a richiesta del socio, rilascia, in forma cartacea o digitale, un certificato che attesta l'iscrizione a libro soci per permettere al socio l'esercizio dei diritti sociali. Nel registro elettronico sono altresì documentati i trasferimenti delle azioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime.

6.5. I soci esercitano il controllo analogo congiunto della Società, in relazione agli affidamenti diretti attribuiti alla società stessa da parte dei Comuni, attraverso lo strumento della Conferenza Intercomunale del controllo analogo prevista dall'art. 4 della *"Convenzione tra i Comuni di Mezzolombardo, Mezzocorona, San Michele all'Adige, Lavis, Roverè della Luna, Ville d'Anaunia e Terre d'Adige per l'esercizio del controllo analogo congiunto nei confronti*

della società in house Azienda Intercomunale Rotaliana Società per Azioni – A.I.R. s.p.a, nonché delle altre attività di controllo ed indirizzo previste da specifiche disposizioni di legge”, mediante la quale esercitano un’influenza determinante sulla Società attraverso poteri di indirizzo strategico e di controllo ex ante, in itinere ed ex post sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della Società, nei modi e con le forme stabiliti dalla stessa Convenzione. Al fine di garantire il pieno esercizio del controllo analogo sulle decisioni della Società che abbiano carattere strategico e di indirizzo generale sugli obiettivi della società, gli organi Sociali provvedono a trasmettere senza indugio agli Enti locali soci la documentazione di cui all’art. 4, comma 7 lett. a), b), c) e comunque tutta la documentazione da questi richiesta per il corretto svolgimento dei compiti ad essi attribuiti dalla medesima Convenzione.

Art. 7

FORMAZIONE E VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

7.1 Le azioni sia ordinarie che speciali possono essere sottoscritte acquistate e detenute, esclusivamente da Enti pubblici. In sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell’articolo 2342, comma 1, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

7.2 Nel caso in cui si proceda alla riduzione del capitale sociale con annullamento delle azioni, ai sensi dell’articolo 2343, comma 4, del codice civile, può essere stabilita una diversa ripartizione delle azioni.

Art. 8

FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ

8.1. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

8.2. Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

Art. 9

DETENZIONE E TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

9.1. In caso di trasferimento delle azioni ordinarie e dei diritti di opzione e di prelazione di cui all’articolo 2441, commi 1 e 3, del codice civile, spetta agli altri soci titolari di azioni ordinarie il diritto di prelazione, precisandosi che:

- a) per “trasferimento” si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l’usufrutto di detti azioni o diritti (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione “in blocco”, “forzata” o “coattiva”, la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d’azienda, fusione e scissione), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di detti azioni o diritti;
- b) in caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere in capo al datore di pegno che è obbligato pertanto a mantenerlo per sé senza poterlo trasferire al soggetto che riceve il

pegno, al quale la società non riconosce il diritto di voto.

9.2. Il trasferimento potrà avvenire esclusivamente nei confronti di Enti pubblici con sede nelle territorio delle Province di Trento e Bolzano.

9.3. Il diritto di prelazione è escluso nei trasferimenti che avvengano a favore di altri soci.

9.4. Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo con riferimento all'intero oggetto dei negozi traslativi di cui al primo comma. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, il diritto di prelazione degli altri soci non deve necessariamente avere a oggetto il complesso delle azioni o dei diritti oggetto della proposta congiunta ma può riguardare solo le azioni o i diritti di alcuno dei proponenti.

9.5. Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi si accresce in capo a chi esercita la prelazione il diritto di prelazione che altri soci non esercitano; chi esercita la prelazione può tuttavia, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, dichiarare di non voler beneficiare di detto accrescimento; e se, per effetto di detta rinuncia all'accrescimento, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia per intero prelazionato, si rientra nella previsione del primo periodo del comma precedente.

9.6. Il socio "proponente" che intende effettuare il trasferimento mediante atto a titolo oneroso e con corrispettivo fungibile, deve prima farne proposta, alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno l'entità di quanto è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

9.7. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla predetta data, assegnando agli stessi un termine di 60 (sessanta) giorni, dal ricevimento della comunicazione, per l'esercizio del diritto di prelazione.

9.8. Entro questo ultimo termine, i soci, a pena di decadenza, devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo la propria volontà di esercitare la prelazione; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 codice civile e l'organo amministrativo il domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.

9.9. Qualora il corrispettivo proposto dal proponente sia infungibile ovvero sia ritenuto eccessivo da alcuno degli altri soci, ciascun socio può richiedere la nomina di un arbitratore al Presidente del Tribunale

nella cui circoscrizione la società ha la propria sede legale dando di ciò notizia all'organo amministrativo entro il termine di 60 (sessanta) giorni, dal ricevimento della notizia della proposta di alienazione, il quale a sua volta ne fa tempestiva comunicazione al proponente e agli altri soci.

9.10. L'arbitratore, che deve giudicare con "equo apprezzamento", entro sessanta giorni dal giorno del ricevimento dell'incarico, è nominato per determinare il corrispettivo monetario delle azioni o dei diritti che sono oggetto del proposto negozio traslativo; tale corrispettivo monetario deve essere determinato con riferimento al valore effettivo delle azioni o dei diritti oggetto di trasferimento alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione e del diritto di richiedere l'arbitraggio.

9.11. La decisione dell'arbitratore circa l'ammontare del corrispettivo di quanto è oggetto del proposto negozio traslativo deve essere notificata all'organo amministrativo, il quale ne fa tempestiva comunicazione al proponente, precisandosi che:

a. ove il corrispettivo proposto dal proponente sia maggiore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta (fatto salvo il caso della revoca di cui oltre) per il corrispettivo pari al valore stabilito dall'arbitratore;

b. ove il corrispettivo proposto dal proponente sia minore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intende fatta per il corrispettivo proposto dal proponente.

9.12. Il proponente, ricevuta la comunicazione della decisione dell'arbitratore, può revocare la propria proposta. Nel caso in cui intenda revocare tale proposta, egli deve darne comunicazione all'organo amministrativo della società entro il termine di 15 (quindici) giorni dal giorno di ricevimento della anzidetta comunicazione, a pena di decadenza dalla facoltà di revoca.

9.13. Sia nel caso in cui il proponente revochi la propria proposta, sia nel caso in cui il medesimo confermi la propria proposta, sia nel caso in cui manchi qualsiasi comunicazione da parte del proponente (una volta che, in quest'ultimo caso, siano decorsi i quindici giorni come sopra concessigli per revocare la sua proposta e si sia verificata pertanto la decadenza dalla facoltà di revoca), l'organo amministrativo deve darne comunicazione (unitamente alla decisione dell'arbitratore) a tutti i soci.

9.14. I soci destinatari della comunicazione di cui al comma precedente (fatta eccezione per il caso di intervenuta revoca della proposta) possono dunque esercitare la prelazione dandone comunicazione al proponente e all'organo amministrativo della società entro il termine di 15 (quindici) giorni da quello di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, a pena di decadenza; il ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 codice civile e l'organo amministrativo il domiciliatario del

proponente medesimo per le comunicazioni inerenti all'accettazione di detta proposta.

9.15. Qualora vi siano soci che intendano esercitare la prelazione senza adire l'arbitratore per la determinazione del corrispettivo, mentre altri soci domandino l'arbitraggio, si fa comunque luogo per tutti alla procedura di arbitraggio. L'esercizio del diritto di prelazione che sia stato eventualmente effettuato da taluno dei soci prima dell'inizio della procedura di arbitraggio si intende pertanto come se non fosse stato effettuato.

9.16. In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'atto traslativo e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei medesimi termini indicati nella proposta di alienazione formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, detta stipula e detto pagamento devono avvenire nei 15 (quindici) giorni successivi a quello in cui l'alienazione si è perfezionata.

9.17. Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della Società e dei soci cosicché la società non può iscriverne l'avente causa nel libro dei soci e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle azioni acquisiti in violazione del diritto di prelazione e, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della Società.

9.18. In caso di trasferimento delle azioni speciali e dei diritti di opzione e di prelazione di cui all'articolo 2441, commi 1 e 3, del codice civile aventi ad oggetto azioni speciali, spetta agli altri soci titolari di azioni speciali il diritto di prelazione, applicandosi al riguardo le disposizioni di cui ai punti da 3 a 18 che precedono.

Art.10

RECESSO DEL SOCIO

10.1. Il socio può recedere dalla Società, per tutte o parte delle sue azioni, nei casi previsti dall'articolo 2437, comma 1, del codice civile nonché nell'ipotesi in cui vengano poste in essere iniziative od assunte decisioni contrastanti con il suo veto e nel caso in cui le disposizioni del presente Statuto, relative alla conformazione in house della Società, siano oggetto di modifiche adottate senza il suo consenso.

10.2. La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la dichiarazione di recesso giunge all'indirizzo della sede legale della Società. Se in questo lasso temporale venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente promosso un giudizio di arbitrato, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino al giorno di notifica del lodo al recedente. Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui deve far riferimento la valutazione delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso.

10.3. La valutazione delle azioni ordinarie o speciali per le quali il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata ai sensi

dell'articolo 2437-ter del codice civile.

TITOLO III ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.11

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

11.1. L'Assemblea ordinaria:

- a. nomina e revoca l'Organo Amministrativo e ne determina il numero dei componenti nei limiti stabiliti dallo Statuto;
- b. nomina e revoca, ove sussista, il Presidente del Consiglio di Amministrazione al quale il Consiglio potrà attribuire poteri delegati;
- c. nomina il Presidente e i membri del Collegio Sindacale;
- d. determina il compenso dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale;
- e. approva il bilancio e delibera sulla destinazione degli utili;
- f. delibera sulle autorizzazioni per il compimento, da parte dell'Organo Amministrativo, degli atti indicati al successivo art. 22.1.;
- g. delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della Società legittimamente sottoposti al suo esame, nonché sulla responsabilità dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale;
- h. delibera nei casi previsti dalla legge sull'acquisto e sulla vendita di azioni proprie;
- i. nomina il revisore legale.

Art.12

LUOGO DI CONVOCAZIONE

12.1. L'assemblea è convocata nel Comune dove ha sede la società oppure altrove, purché in Italia e in luoghi facilmente accessibili a tutti i soci.

Art.13

CONVOCAZIONE

13.1. L'assemblea è convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale.

13.2. L'assemblea è convocata mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) all'indirizzo postale o di posta elettronica o al numero di fax risultanti dal libro soci, purché sia fornita la prova del ricevimento.

Sono tuttavia valide le assemblee non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano la maggioranza dei Consiglieri e dei Sindaci in carica.

13.3. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla

gestione le ragioni della dilazione.

Art.14

INTERVENTO IN ASSEMBLEA

14.1. Possono presenziare all'assemblea tutti i Soci della società. Tuttavia possono intervenire e votare in assemblea i soli azionisti che hanno il diritto di voto nelle materie iscritte nell'ordine del giorno e che risultino iscritti nel libro dei Soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione dell'assemblea e che nello stesso termine abbiano depositato le loro azioni presso la sede sociale od ove indicato nell'avviso di convocazione.

14.2. L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

14.3. Le votazioni sono a scrutinio palese, il voto segreto è consentito solo per la nomina degli organi sociali.

14.4. E' consentito singolarmente a ciascun Ente Locale Socio il diritto di esercitare il potere di veto - mediante comunicazione scritta all'Organo Amministrativo cui dovrà essere allegato conforme provvedimento del competente organo comunale, sia in via preventiva che successiva - in relazione ad iniziative o decisioni che, rientrando nell'ambito di materie previste per le azioni in loro possesso, ordinarie e/o di categoria "A" (art.6.2.1 e 6.2.2, dello Statuto), nella parte in cui incidano direttamente sull'esecuzione da parte della Società dei servizi nell'ambito territoriale di competenza del singolo Ente, si pongano in contrasto con gli interessi di quest'ultimo nel limite in cui tale potere di veto non incida sugli affidamenti in essere e non arrechi danno né al corretto, efficiente ed efficace svolgimento delle attività da parte della Società né agli altri Soci.

Art.15

RAPPRESENTANZA

15.1. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via telefax o via posta elettronica con firma digitale. La delega non può essere conferita che

per una sola assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni. Il socio può farsi rappresentare nelle assemblee ordinarie e straordinarie esclusivamente da altro Socio.

Art.16

PRESIDENZA

16.1. La presidenza dell'assemblea spetta al presidente dell'organo amministrativo oppure, in caso di sua mancanza o assenza, al consigliere presente più anziano di età. In via subordinata, l'assemblea designa come presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.

16.2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea a maggioranza semplice del capitale presente.

16.3. Ove prescritto dalla legge ed in ogni caso in cui l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

16.4. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato conto nel verbale dell'adunanza, che egli sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

Art.17

QUORUM DELIBERATIVI

17.1. L'assemblea ordinaria:

a. in prima convocazione è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato;

b. in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il capitale rappresentato dai soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato.

17.2. L'assemblea straordinaria:

sia in prima convocazione che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale.

Art.18

ASSEMBLEE SPECIALI

18.1. I soci titolari delle azioni di categoria speciale (categoria "A") di cui al precedente art. 6.2.2. partecipano alle Assemblee della società nel rispetto di quanto previsto all'Articolo 14 del presente statuto.

Art.19

IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

19.1. Fatto salvo il potere di veto di cui all'art. 14.4, l'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione, che rappresentino, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale.

TITOLO IV
ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE,
CONTROLLI

Art.20

AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

20.1. L'amministrazione della società è affidata, ai sensi dell'articolo 2380, comma 1, del codice civile ad un Organo Amministrativo costituito, a scelta dall'Assemblea, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, la cui composizione sia conforme alla normativa vigente, fermo restando il rispetto dell'art. 11 co. 1, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 14 e 16 del D.Lgs. 175/2016 e successive modifiche. Salva diversa previsione di legge, la nomina dovrà avvenire nel rispetto del principio di parità tra i generi, in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso, con arrotondamento, in caso di numero frazionato, all'unità superiore; non potranno essere nominati amministratori i dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.

20.2. L'Organo Amministrativo dura in carica per tre esercizi o per il minor periodo che sia fissato dall'Assemblea all'atto della nomina e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della loro carica. In mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica per tre esercizi.

20.3. Nel caso in cui sia stato nominato un Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla loro sostituzione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. I nuovi Consiglieri rimangono in carica fino alla successiva Assemblea.

20.4. Se per dimissioni o per altra causa viene meno la maggioranza degli Amministratori, l'Organo Amministrativo decade e deve essere convocata, con urgenza, ai sensi di legge, l'Assemblea ordinaria perché provveda al rinnovo dell'Organo Amministrativo. Sino all'accettazione della carica dei nuovi Amministratori, l'organo decaduto esercita i propri poteri a norma di Statuto e di Legge.

20.5. Gli amministratori sono rieleggibili nel limite di tre (3) mandati consecutivi.

20.6. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Vicepresidente cui sono attribuiti esclusivamente i poteri di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della nomina e senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

20.7. Ai componenti dell'Organo Amministrativo spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

Art.21

ADUNANZA E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

21.1. Qualora nominato, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno due componenti o dal Collegio Sindacale. In caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione è disposta dal Vicepresidente.

21.2. Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia e in luoghi facilmente accessibili.

21.3. Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun componente del consiglio di amministrazione, nonché ai sindaci effettivi e, nei casi di urgenza almeno 2 (due) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione che garantisca la prova del ricevimento (compresi il telefax e la posta elettronica).

21.4. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

21.5. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audiocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

- a. sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c. sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d. a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

21.6. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

21.7. Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.

21.8. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

21.9. Il verbale deve indicare:

- a. la data dell'adunanza;

- b. anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
 - c. su richiesta dei membri dell'organo amministrativo, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno;
 - d. le modalità ed il risultato delle votazioni;
 - e. deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti.
- 21.10. Ove prescritto dalla legge e nel caso in cui l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.

Art.22

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

22.1. La gestione della Società spetta all'Organo Amministrativo che svolge il proprio ruolo nel rispetto degli indirizzi strategici e degli obiettivi generali stabiliti dai Soci nella Conferenza Intercomunale del controllo analogo di cui all'art. 4 della "Convenzione tra i Comuni di Mezzolombardo, Mezzocorona, San Michele all'Adige, Lavis, Roverè della Luna, Ville d'Anaunia e Terre d'Adige per l'esercizio del controllo analogo congiunto nei confronti della società in house Azienda Intercomunale Rotaliana Società per Azioni – A.I.R. s.p.a, nonché delle altre attività di controllo ed indirizzo previste da specifiche disposizioni di legge". L'Organo Amministrativo della Società ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, salvo le limitazioni che risultano dalla legge e dal presente Statuto nonché dalla "Convenzione tra i Comuni di Mezzolombardo, Mezzocorona, San Michele all'Adige, Lavis, Roverè della Luna, Ville d'Anaunia e Terre d'Adige per l'esercizio del controllo analogo congiunto nei confronti della società in house Azienda Intercomunale Rotaliana Società per Azioni – A.I.R. s.p.a, nonché delle altre attività di controllo ed indirizzo previste da specifiche disposizioni di legge" In particolare, l'Organo Amministrativo deve preventivamente richiedere all'Assemblea ordinaria l'autorizzazione al compimento dei seguenti atti:

- a. stipulazione dei contratti di servizio, sulla base dei modelli sottoposti all'Assemblea;
- b. acquisto e cessione di partecipazioni;
- c. compravendite, permuta e trasferimenti a qualsiasi titolo effettuati, di beni mobili ed immobili di valore superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero), per ogni singolo immobile;
- d. assunzione di mutui, prestazioni di garanzia e fidejussioni per importi superiori ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero), per ogni singolo atto;
- e. ogni altra operazione di impatto strategico e/o assunzione di impegni economici per importi superiori ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero), per ogni singola operazione.

22.2. L'Organo Amministrativo può delegare alcune delle proprie attribuzioni a singoli Amministratori; il Consiglio può nominare uno o

più procuratori per lo svolgimento di determinati atti o categorie di atti specificando modalità e limiti di esercizio della delega.

Non sono delegabili i poteri e le attribuzioni indicate nell'art. 2381 comma IV c.c., nonché quelle relative a:

- a. stipulazione e modifica di contratti di servizio;
- b. alienazioni di cespiti aziendali, di valore superiore ad Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero);
- c. acquisizione e cessione di partecipazioni di qualsiasi tipo e attraverso qualsiasi forma;
- d. transazioni di valore superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero);
- e. fidejussioni, prestazioni di garanzia per importi superiori ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero), per ogni singolo atto;
- f. compravendite, permuta e trasferimenti a qualsiasi titolo effettuati di beni immobili di valore superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero), per ogni singolo immobile;
- g. assunzione di mutui;
- h. assunzione di servizi.

22.3. E' fatto in ogni caso divieto di:

- corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;
- istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società.

22.4. Alla chiusura di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo nell'ambito della relazione accompagnatoria del bilancio descrive lo stato di attuazione degli obiettivi in precedenza eventualmente indicati dai Soci Enti Locali nell'esercizio del controllo analogo, e riferisce sull'andamento generale della gestione nonché sulle operazioni di maggior rilievo; la relazione dovrà contenere anche una specifica sezione relativa al programma di valutazione del rischio di crisi aziendale.

22.5. L'organo Amministrativo individua il soggetto o i soggetti a cui affidare le funzioni e i compiti volti al perseguimento del beneficio comune ai sensi dell'art. 1 comma 380 L. 208/2015.

Art. 23

RAPPRESENTANZA SOCIALE

23.1. All'Amministratore Unico oppure al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti dei poteri delegati all'Amministratore Delegato, spetta la rappresentanza della Società.

23.2. In caso di assenza, impedimento, dimissioni o revoca del Presidente, il potere di rappresentanza e di firma spetta al Vicepresidente.

23.3. La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'Organo Amministrativo nell'atto di nomina.

Art. 24

DIRETTORE

24.1. Il Direttore è nominato dall'Organo Amministrativo, con

incarico della durata di 5 (cinque) anni, rinnovabile tacitamente, e dovrà possedere idoneo titolo di studio e comprovata esperienza almeno nel campo dell'attività prevalente della Società.

24.2. Al Direttore compete la gestione operativa della Società ed in particolare svolge funzioni esecutive e di coordinamento dell'attività operativa della Società; è a capo del personale e provvede alla sua gestione, con esclusione delle funzioni di assunzione, licenziamento e determinazione del trattamento economico; provvede all'organizzazione degli uffici; gestisce gli affari correnti secondo le direttive dell'Organo Amministrativo; esercita ogni altro potere e funzione attribuitagli in via continuativa o volta per volta dall'Organo Amministrativo; assiste alle Assemblee dei Soci ed alle riunioni dell'Organo Amministrativo; esplica le funzioni di Segretario dell'Assemblea Ordinaria dei Soci e dell'Organo Amministrativo; dà esecuzione alle deliberazioni dell'Organo Amministrativo.

24.3. In nessun caso il Direttore potrà porre in essere operazioni unitarie di importo superiore ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila virgola zero zero), fatte salve le operazioni riguardanti gli adempimenti verso il personale dipendente, gli Istituti previdenziali e gli adempimenti fiscali.

Art.25

COLLEGIO SINDACALE

25.1. Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi, compreso il Presidente, e di due Sindaci supplenti, nominati fra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali dei Conti istituito presso il Ministero della Giustizia. Salva diversa previsione di legge, la nomina dovrà avvenire nel rispetto del principio di parità tra i generi, in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti il Collegio (con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore) ed almeno un Sindaco Supplente.

25.2. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La scadenza del loro mandato coincide con la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio sociale della loro carica.

25.3. Al Collegio Sindacale spetta:

- a. vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento;
- b. esercitare i compiti previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile e dalle norme di legge in materia.

25.4. Il Collegio Sindacale, in generale collabora con l'Organo Amministrativo al fine di consentire il completo controllo del singolo Ente Locale su ciascun servizio affidato alla Società, e più in particolare relaziona sinteticamente ai Soci Enti locali, con cadenza annuale, in ordine alla propria attività di vigilanza sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sulla correttezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul

suo concreto funzionamento.

Art.26

REVISIONE LEGALE

26.1. L'incarico della revisione legale è conferito dall'Assemblea la quale determina il relativo compenso.

26.2. La revisione legale dei conti è affidata dall'Assemblea ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione a norma di Legge.

26.3. L'attività di revisione legale è documentata dall'organo di controllo in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.

TITOLO V

OBBLIGAZIONI

Art.27

OBBLIGAZIONI

27.1. L'emissione di obbligazioni, ai sensi dell'articolo 2410, comma 1, è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO VI

PATRIMONI E FINANZIAMENTI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

Art.28

PATRIMONI DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

28.1. L'assemblea straordinaria dei soci può costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi dell'articolo 2447 bis del codice civile.

TITOLO VII

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Art.29

ESERCIZI SOCIALI E UTILI

29.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

29.2. Il bilancio deve essere approvato entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

29.3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

- a. il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b. il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute, salvo quanto previsto dall'art. 6 e salvo diversa deliberazione dell'assemblea in sede di approvazione del bilancio cui tali utili netti si riferiscono.

29.4. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

29.5. Al bilancio viene allegata la relazione annuale relativa al perseguimento del beneficio comune di cui all'art. 1 commi 382 e 383 della L.208/2015.

TITOLO VIII
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.30

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

- 30.1. La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
- 30.2. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri.

TITOLO IX
CONTROVERSIE

ART.31

CONTROVERSIE

- 31.1. Previo esperimento della procedura di mediazione, qualora obbligatoriamente prevista dalla normativa vigente, per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto, anche aventi ad oggetto controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è esclusivamente competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.
- 31.2. Nel caso in cui la materia possa essere sottoposta ad arbitrato, il collegio arbitrale sarà composto da 3 membri nominati dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Trento dietro semplice istanza della parte interessata. Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati nominerà i componenti del collegio arbitrale entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della predetta istanza; in difetto, il collegio arbitrale sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Trento. L'arbitrato avrà sede a Trento e deciderà secondo diritto.

TITOLO X
NORME FINALI

ART. 32

LEGGE APPLICABILE

- 32.1. Al presente statuto si applica la legge italiana.
- 32.2. Tutti i riferimenti normativi contenuti nel presente Statuto devono intendersi riferiti, in senso dinamico, alle norme indicate ed alle successive modifiche intervenute.

ART. 33

COMUNICAZIONI

- 33.1. Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato eletto un domicilio speciale.
- 33.2. Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e

risultanti dai libri sociali.

F.to Andrea Girardi

F.to Guglielmo Giovanni Reina notaio L.S.